



Contrassegno invalidi

Chi può richiederlo

Il contrassegno - valido per 5 anni e rinnovabile - viene rilasciato a:

- persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti)

Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o di altre cause patologiche (la data di scadenza corrisponde a quella della certificazione sanitaria)

Come ottenere il rilascio

- richiedere certificazione medica all'Azienda Sanitaria Locale, prenotando apposita visita dall'Ufficiale Sanitario (sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d'Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore);
- presentare la domanda su apposito modulo, presso URP, allegando il certificato medico rilasciato dall'Ufficiale Sanitario o fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione d'Invalidità.

Come ottenere il rinnovo

- Istanza redatta come da apposito modulo
- Certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (non necessario nei casi di esonero da visita medica sopra riportati)
- Vecchio contrassegno

Il rilascio del contrassegno è immediato.

In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre restituirlo all'Ufficio, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.

Come utilizzare il tagliando

Il contrassegno consente alle persone invalide di:

- sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e verticale (Divieto di Sosta. Sosta consentita alle persone invalide);
- transitare e sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e transitare sulle corsie preferenziali (D.P.R. 24/07/96 n. 503);
- sostare nonostante il divieto di sosta indicato con apposito segnale verticale o orizzontale, purché ciò non costituisca grave pericolo o intralcio per la circolazione;
- sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta
- transitare all'interno dei centri abitati, anche quando sono in vigore eventuali ordinanze di limitazione del traffico.

Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida è presente sul veicolo al momento dell'utilizzo.

Il contrassegno inoltre va esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell'invalido, in maniera completamente leggibile dall'esterno, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Cosa non fare con il contrassegno

- esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio dell'invalido (utilizzo improprio sanzionabile come da artt. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4)
- derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di incroci, davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi.
- utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri
- alterare, contraffare, falsificare il contrassegno (sanzione penale art. 482 codice penale)
- continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del contrassegno è deceduto (in tal caso restituirlo al Comune).

Se il parcheggio riservato è occupato da una sosta abusiva

Nel caso di sosta abusiva dei non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, è possibile richiedere l'intervento degli organi di vigilanza per provvedere alla rimozione dei veicoli ai sensi del nuovo Codice della Strada (art. 158 comma 2).